

SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 16 GENNAIO 1952

(110^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Indennità spettanti agli ufficiali incaricati dell'insegnamento presso gli Istituti di reclutamento e di istruzione della Guardia di finanza » (N. 2072) (Approvato dalla Camera dei deputati):

BRACCESI, relatore Pag. 1143

« Proroga al 30 settembre 1956 della ritenuta dell'uno per cento sulle vincite al lotto a favore dell'Ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » (N. 2039) (Approvato dalla Camera dei deputati):

TAFURI, relatore 1145

La riunione ha inizio alle ore 17.

Sono presenti i senatori: Armato, Bertone, Braccesi, Bosco, Cosattini, Fortunati, Giacometti, Lanzetta, Lazzarino, Li Causi, Lo-

dato, Lussu, Montagnani, Mott, Ottani, Paratore, Pietra, Pontremoli, Reale Vito, Ricci Federico, Ruggeri, Salvagiani, Sanna Randaccio, Tafuri, Tomè, Uberti, Valmarana e Ziino.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Indennità spettanti agli ufficiali incaricati dell'insegnamento presso gli Istituti di reclutamento e di istruzione della Guardia di finanza » (N. 2072) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Indennità spettanti agli ufficiali incaricati dell'insegnamento presso gli Istituti di reclutamento e di istruzione della Guardia di finanza ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Braccesi.

BRACCESI, relatore. Con il presente disegno di legge l'indennità d'insegnamento spettante agli ufficiali della Guardia di finanza e dell'Esercito nominati insegnanti, titolari ed aggiunti, presso l'Accademia e Scuola di applicazione delle Guardie di finanza viene elevata dalle attuali misure di lire 2.000, 1.500 e 600 annue lorde, stabilite dal regio decreto 27 giugno 1935, n. 1362, a lire 3.300, 2.000 e 1.000 mensili.

Si propone inoltre di estendere questi compensi agli ufficiali insegnanti presso la Scuola sottufficiali e si stabiliscono particolari organici degli ufficiali insegnanti.

Si tratta di una spesa di 1 milione e 300 mila lire che è coperta da una economia di pari ammontare sugli stanziamenti del capitolo 66 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1951-52.

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

110ª RIUNIONE (16 gennaio 1952)

Propongo alla Commissione di approvare il disegno di legge nella considerazione che si tratta soprattutto di una disposizione perequativa.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Agli ufficiali della Guardia di finanza e dell'Esercito nominati insegnanti, titolari od aggiunti, presso l'Accademia e Scuola di applicazione e presso la Scuola sottufficiali della Guardia di finanza, sono dovute, per ciascun

mese di durata effettiva dei corsi, le seguenti indennità:

Indennità di 1ª categoria L. 3.300

Indennità di 2ª categoria » 2.000

Indennità di 3ª categoria » 1.000

(È approvato).

Art. 2.

Gli organici degli ufficiali di cui al precedente articolo risultano dalla tabella allegata alla presente legge.

Si intende che con l'approvazione di questo articolo resta approvata la seguente tabella:

TABELLA DEGLI ORGANICI DEGLI UFFICIALI INSEGNANTI TITOLARI ED AGGIUNTI DEGLI ISTITUTI DI RECLUTAMENTO E DI ISTRUZIONE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

| SCUOLE | INSEGNANTI CON INDENNITÀ di | | | AGGIUNTI CON INDENNITÀ di | |
|--|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|--------------|
| | 1ª categoria | 2ª categoria | 3ª categoria | 2ª categoria | 3ª categoria |
| Accademia e Scuola di applicazione - Roma | 16 | 10 | 3 | 6 | 6 |
| Scuola sottufficiali - Lido di Ostia | 3 | 13 | 4 | 2 | 3 |
| TOTALI | 19 | 23 | 7 | 8 | 9 |

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

Art. 3.

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.300.000 per l'esercizio 1951-52, si farà fronte mediante una riduzione di uguale ammontare degli stanziamenti del capitolo 66 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1951-52.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Proroga al 30 settembre 1956 della ritenuta dell'uno per cento sulle vincite al lotto a favore dell'Ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » (N. 2039) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Proroga al 30 settembre 1956 della ritenuta dell'uno per

cento sulle vincite al lotto a favore dell'Ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto ».

Il disegno di legge è composto di un articolo unico di cui do lettura :

Articolo unico.

L'applicazione della ritenuta dell'1 per cento sulle vincite al lotto, a favore dell'Ente fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto, prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 122, è prorogata al 30 settembre 1956.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tafuri.

TAFURI, *relatore*. Con l'articolo 10 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 122 si stabilì che le vincite al lotto fossero soggette, per la durata di un quinquennio, ad una ritenuta dell'uno per cento a favore dell'Ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto. Il quinquennio è scaduto il 30 settembre 1951, ma i motivi che consigliarono la suddetta agevolazione a favore dell'Ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto, permangono ed anzi il Fondo è oggi chiamato a sostenere altri

oneri. L'Amministrazione procrastinò il collocamento a riposo del personale che aveva superato il 75° anno di età, soprattutto a causa dell'impossibilità di assegnare a detto personale pensioni tali da assicurare un minimo di vita. Oggi è però venuta nella determinazione di collocare a riposo il personale che ha superato i limiti di età e tale piano, che prevede il collocamento a riposo di circa 130 unità, è basato essenzialmente sulla continuazione della ritenuta dell'uno per cento, almeno per un altro quinquennio, per evitare la necessità di un diretto intervento statale. Si deve tener presente che la ritenuta in questione rappresenta più del 50 per cento delle entrate complessive dell'Ente e pertanto la proroga di questa agevolazione per la durata di un altro quinquennio è indispensabile. Aggiungo che la ritenuta dell'uno per cento non ha mai dato luogo ad inconvenienti o a lagnanze da parte dei fortunati interessati. Pertanto propongo alla Commissione di approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 17,25.